



MAGNAGHI BETTEGA

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

MARCO MAGNAGHI
dottore commercialista
revisore legale

CARLA BETTEGA
dottore commercialista
revisore legale

Milano, 4 dicembre 2020

Contenuto della circolare

1. Contributi a fondo perduto dei DL “Ristori”, “Ristori-bis”, “Ristori-ter” e “Ristori-quater”. Modalità e termini di presentazione delle domande
2. Credito d’imposta sugli affitti
3. Rinvio termine di scadenza versamento del secondo acconto IRES ed IRAP
4. Abolizione seconda rata IMU del 2020 per gli immobili in cui si esercitano attività sospese
5. Proroga dei termini delle definizioni agevolate
6. Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre
7. Proroga versamenti prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del TU di cui al RD 18 giugno 1931, n. 773
8. Cashback con avvio sperimentale
9. Obbligo di “tracciabilità” per gli oneri detraibili al 19%
10. Comunicazione dei dati relativi agli altri oneri detraibili al 19%
11. Comunicazione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie

* * * * *

1. Contributi a fondo perduto dei DL “Ristori”, “Ristori-bis” e “Ristori-ter” Modalità e termini di presentazione delle domande

Art. 1 DL 28.10.2020 N. 137 (DL “Ristori”), Art. 2 DL 9.11.2020 n. 149 (DL “Ristori-bis”) e Art. 6 DL 30.11.2020 N. 157 (DL “Ristori-quater”)

L’art. 1 del DL 28.10.2020 n. 137 (c.d. DL “Ristori”), l’art. 2 del DL 9.11.2020 n. 149 (c.d. DL “Ristori-bis”) e l’art. 6 del DL 30.11.2020 N. 157 (c.d. DL “Ristori-quater”) hanno introdotto contributi a fondo perduto destinati agli operatori economici interessati dalle nuove misure restrittive, disposte dai DPCM 24.10.2020 e 3.11.2020.

L’erogazione di tali contributi avviene:

- con modalità automatica, se il beneficiario del contributo aveva ottenuto l’accredito del contributo di cui all’art. 25 del DL 34/2020 (c.d. DL “Rilancio”) a seguito della presentazione



dell'istanza nel periodo 15.6.2020 - 13.8.2020 (25.6.2020 - 24.8.2020 per gli eredi che proseguono l'attività del deceduto);

- a seguito della presentazione telematica di un'apposita istanza, per i soggetti che non avevano richiesto il precedente contributo previsto dal c.d. DL "Rilancio".

Con il provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2020 n. 358844:

- sono state definite le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per accedere ai suddetti contributi a fondo perduto;
- è stato approvato un apposito modello, con le relative istruzioni di compilazione, per presentare tale istanza;
- sono stati definiti gli ulteriori elementi necessari per il riconoscimento del contributo in esame.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida dedicata ai contributi in esame (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/guida-contributo-a-fondo-perduto>).

Contributo a fondo perduto del DL "ristori"

Con l'art. 1 del DL 137/2020, come modificato dall'art. 1 del DL 149/2020, è stato previsto un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle misure restrittive.

Possono beneficiare del nuovo contributo i soggetti:

- con partita IVA attiva al 25.10.2020 e non cessata alla data di presentazione dell'istanza o di predisposizione del mandato di pagamento automatico;
- individuati attraverso i codici ATECO indicati nell'Allegato 1 al DL 137/2020, come sostituito dal DL 149/2020 (tra cui bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema, alberghi), inviato via mail come allegato unitamente alla circolare;
- a prescindere dall'ammontare dei ricavi/compensi 2019 (anche superiori a 5 milioni di euro).

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il contributo spetta anche in assenza di tale requisito ai suddetti soggetti che hanno attivato la partita IVA dall'1.1.2019.

L'ammontare del contributo è determinato:

- per i soggetti che hanno già beneficiato del precedente contributo, come quota percentuale (dal 50% al 400%) del contributo già erogato ai sensi dell'art. 25 del DL 34/2020;
- per i soggetti che non hanno presentato istanza per il riconoscimento del precedente contributo, come quota percentuale (dal 50% al 400%) del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza che viene trasmessa e dei criteri stabiliti dall'art. 25 co. 4, 5 e 6 del DL 34/2020; qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale del 10%.



Nella prima fase, si determina la base di calcolo applicando alla differenza tra l'importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'analogo importo del mese di aprile 2019, una delle seguenti percentuali:

- 20%, se i ricavi o compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000,00 euro;
- 15%, se i ricavi o compensi dell'anno 2019 superano i 400.000,00 euro ma non l'importo di 1 milione di euro;
- 10%, se i ricavi o compensi dell'anno 2019 superano 1 milione di euro.

Se inferiore, il risultato viene ricondotto ad un importo minimo di 1.000,00 euro per le persone fisiche e di 2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Nella seconda fase, il risultato del calcolo della prima fase viene moltiplicato per una delle quote percentuali (pari, nello specifico, al 50%, 100%, 150%, 200% o 400%) differenziate per settore economico e indicate nell'Allegato 1 al DL 137/2020 (come sostituito dall'art. 1 del DL 149/2020).

Incremento del 50% per alcune attività nelle c.d. regioni "arancioni" o "rosse"

Il contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del DL 137/2020 è aumentato di un ulteriore 50% per determinate attività con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree delle c.d. Regioni "arancioni" o "rosse".

In particolare, si tratta delle seguenti attività:

- gelaterie e pasticcerie, anche ambulanti (codici ATECO 561030 e 561041);
- bar e altri esercizi simili senza cucina (codice ATECO 563000);
- alberghi (codice ATECO 551000).

In tali casi, la quota percentuale del contributo è quindi elevata dal 150% al 200%.

L'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000,00 euro e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP (per effetto del rinvio all'art. 25 co. 7 del DL 34/2020).

Contributo a fondo perduto per i soggetti iva che operano nelle c.d. regioni "rosse" (contributo di "ristori-bis")

Con l'art. 2 del DL 149/2020 viene riconosciuto un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM 3.11.2020.

Il contributo in esame è riconosciuto ai soggetti:

- con partita IVA attiva al 25.10.2020 e non cessata alla data di presentazione dell'istanza o di predisposizione del mandato di pagamento automatico;
- individuati attraverso i codici ATECO indicati nell'Allegato 2 al DL 149/2020, inviato via mail come allegato unitamente alla circolare;
- con domicilio fiscale o sede operativa nelle Regioni "rosse".



In calce alla circolare riportiamo i settori economici indicati nell'allegato 2 al DL 149/2020.

Integrazione dei codici ATECO da parte del c.d. di "ristori-ter"

Con l'art. 1 co. 2 del DL 154/2020 (c.d. "Ristori-ter") è stato inserito nel suddetto Allegato 2 al DL 149/2020 il codice ATECO 47.72.10 "Commercio al dettaglio di calzature e accessori".

Integrazione dei codici ATECO da parte del c.d. di "ristori-quater"

L'art. 6 del DL "Ristori-quater" ha ampliato a diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio la possibilità di beneficiare del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del DL 28 ottobre 2020 n. 137 prevedendone l'applicazione anche ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'art. 35 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al nuovo decreto.

Modalità e termini di presentazione dell'istanza

L'istanza deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario, in via telematica:

- mediante il servizio web disponibile nel portale "Fatture e corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate oppure attraverso l'applicativo "Desktop telematico";
- dal 20.11.2020 ed entro il 15.1.2021.

Controlli successivi

Successivamente all'erogazione del contributo, l'Agenzia delle Entrate effettua:

- il controllo dei dati dichiarati, ai sensi degli artt. 31 ss. del DPR 600/73 in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
- ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA nonché ai dati delle dichiarazioni IVA;
- controlli specifici per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali.

Sanzioni

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l'Agenzia delle Entrate:

- recupera il contributo non spettante, con i relativi interessi;
- irroga le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'art. 13 co. 5 del DLgs. 471/97 (dal 100% al 200% del contributo indebitamente percepito), con possibilità di applicare il ravvedimento operoso.

L'indebita percezione del contributo è inoltre soggetta alla pena della reclusione da 3 mesi a 6 anni ai sensi dell'art. 316-ter c.p. (o sanzione amministrativa in determinate circostanze).

2. Credito d'imposta sugli affitti



L'art. 4 del DL 149/2020 estende, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo (pari al 60% del canone) e di affitto d'azienda (pari al 30% del canone), di cui all'art. 8 del DL 137/2020 (c.d. DL "Ristori"):

- alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 al DL "Ristori-bis", nonché per le imprese che svolgono le attività di Agenzia di viaggio o tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12);
- che abbiano la sede operativa nelle c.d. "zone rosse" ex art. 3 del DPCM 3.11.2020.

Il fatto che il decreto "Ristori-bis" rinvii, per la definizione del credito, al decreto "Ristori" (art. 8 del DL 137/2020), dovrebbe implicare che:

- anche il "nuovo" credito trovi applicazione indipendentemente dai ricavi o compensi registrati nel periodo d'imposta precedente;
- per tutto il resto, dovrebbe applicarsi la disciplina dell'originario art. 28 del DL 34/2020 (atteso che tale norma era a sua volta richiamata dall'art. 8 del DL 137/2020 "Ristori"), sicché, ad esempio, il credito dovrebbe spettare solo in presenza di un calo del fatturato pari almeno al 50% rispetto allo stesso mese del periodo di imposta precedente (eccetto che per i soggetti che abbiano iniziato l'attività dall'1.1.2019 e per i soggetti aventi domicilio fiscale o sede legale in un comune con stato calamitoso già in essere al 31.1.2020).

In breve, quindi, ai soggetti con codice ATECO riportato nell'Allegato 2 al DL "Ristori-bis", che abbiano la sede operativa in territori qualificati "zona rossa", spetta, indipendentemente dal limite di 5 milioni di ricavi, il credito d'imposta sui canoni di locazione (nella misura del 60%) o di affitto di azienda (nella misura del 30%), a condizione che abbiano rinvenuto un calo del fatturato di almeno il 50%, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

La nuova norma introdotta in materia di credito d'imposta locazioni dal DL "Ristori-bis" è soggetta ai limiti comunitari del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato" di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020.

3. Rinvio termine di scadenza versamento del secondo acconto IRES ed IRAP

[Art. 6 DL 9.11.2020 n. 149 \(DL "Ristori-bis"\) e Comunicato stampa n. 269 Agenzia Entrate e Comunicato stampa Consiglio dei Ministri n. 81](#)

Riepiloghiamo, dopo la pubblicazione in GU del DL "Ristori-quater", il quadro dei termini di versamento della seconda o unica rata degli acconti delle imposte sui redditi e dell'IRAP che si presenta alquanto articolato.

In pratica, in base alle anticipazioni del comunicato stampa, allo stato attuale sembra possibile enucleare quattro categorie di contribuenti.

La prima categoria è rappresentata dai soggetti ISA, che, come confermato anche dal comunicato stampa in esame, beneficiano già del differimento al 30 aprile 2021 disposto dall'art. 98 del DL 104/2020 e dall'art. 6 del DL 149/2020 se, in alternativa:



- nel primo semestre dell'anno 2020, hanno registrato una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;
- indipendentemente dall'andamento del fatturato o dei corrispettivi, gestiscono ristoranti nelle c.d. "zone arancioni" oppure che, nel contempo, esercitano una delle attività che sono state sospese o limitate a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, individuate nei nell'Allegato 1 al DL 137/2020, come sostituito dall'Allegato 1 al DL 149/2020, e nell'Allegato 2 al medesimo DL 149/2020 (come integrato dall'art. 1 comma 2 del DL 154/2020, c.d. "Ristori-ter") e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle c.d. "zone rosse".

La seconda categoria, individuata dal DL "ristori-quater" è rappresentata dai soggetti estranei agli ISA che:

- operano nei settori economici individuati nei due suddetti Allegati e hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. "zone rosse" o gestiscono ristoranti nelle c.d. "zone arancioni", indipendentemente dall'andamento del fatturato e dei corrispettivi e dall'ammontare dei ricavi o compensi 2019;
- ovunque localizzati, hanno conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019.

La terza categoria, anch'essa individuata dal DL "ristori-quater", è rappresentata dagli soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione diversi dai precedenti (es. imprese delle c.d. "zone gialle" senza calo di fatturato o corrispettivi, professionisti senza calo di fatturato o corrispettivi ovunque ubicati), per i quali il termine di versamento della seconda o unica rata è posticipato dal 30 novembre 2020 al 10 dicembre 2020.

In via residuale, la quarta e ultima categoria è rappresentata dai soggetti non titolari di partita IVA, per i quali la scadenza del pagamento della seconda o unica rata dei suddetti acconti resta ferma al 30 novembre 2020.

Non è prevista alcuna proroga per i versamenti INPS.

Lo slittamento riguarda anche il termine di invio delle dichiarazioni IRES ed IRAP.

4. Abolizione seconda rata IMU del 2020 per gli immobili in cui si esercitano attività sospese

Art. 5 del DL 9.11.2020 n. 149 (DL "Ristori-bis"), Art. 8 DL 157/2020 (DL "Ristori quater")

Per effetto dell'art. 5 del DL 149/2020, non è dovuta la seconda rata dell'IMU per il 2020, in scadenza il 16.12.2020, per gli immobili ubicati nei Comuni delle zone rosse.

L'abolizione riguarda i soli proprietari di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività esercitate nei medesimi immobili.

Nello specifico, l'esenzione riguarda gli immobili nei quali si esercitano le attività elencate nell'Allegato 2 al DL 149/2020, che si vanno ad aggiungere a quelle previste dall'art. 9 del DL 137/2020 (DL "Ristori") e dall'art. 78 del DL 104/2020 convertito (DL "Agosto").

Il DL "Ristori quater" ha chiarito che il pagamento non è dovuto quando il gestore dell'attività economica coincide con il "soggetto passivo d'imposta" (la modifica, pertanto, consente di riconoscere l'esonero anche nei casi in cui, come avviene per gli immobili detenuti in leasing, il soggetto passivo non è il proprietario degli stessi).



5. Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre

Art. 2 DL 157/2020

Con l'art. 2 del DL 157/2020 è stata prevista la sospensione di alcuni versamenti che scadono nel mese di dicembre 2020, ed in particolare:

- IVA (mensile di novembre e acconto IVA)
- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- trattenute relative all'addizionale regionale e comunale all'IRPEF, operate in qualità di sostituti d'imposta.
- ai contributi previdenziali e assistenziali (esclusi i premi INAIL).

Sono invece esclusi dalla sospensione:

- ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni;
- ritenute sulle locazioni brevi, ai sensi dell'art. 4 del dl 50/2017;
- ritenute sui redditi di capitale, sui premi e sulle vincite;
- imposta sugli intrattenimenti;
- all'imposta di registro;
- all'IMU, in relazione alla quale sono invece applicabili altre specifiche disposizioni.

La norma è particolarmente articolata nella definizione dei soggetti che hanno diritto alla sospensione. Si tratta di:

- soggetti che hanno subito una rilevante diminuzione di fatturato
 - o hanno conseguito nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 30.11.2020 (2019, per i soggetti "solari") ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e che nel mese di novembre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al mese di novembre 2019.
 - o esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 del DPCM 3.11.2020, indipendentemente dalla loro sede legale e operativa ed indipendentemente dall'andamento del fatturato.

Si tratta, ad esempio, delle attività di spettacolo, delle sale da ballo e discoteche, delle sale giochi, delle sale scommesse, delle sale bingo e casinò, delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali, delle attività dei musei, delle mostre, dei convegni, dei congressi e degli altri eventi.

- Soggetti che:
 - o esercitano le attività dei servizi di ristorazione e hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. "zone arancioni" o "zone rosse", di cui, rispettivamente, agli artt. 2 e 3 del DPCM 3.11.2020, come individuate alla data del 26.11.2020 dalle apposite ordinanze del Ministro della Salute;
 - o operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al DL 149/2020 (come integrato dall'art. 1 co. 2 del DL 154/2020, c.d. "Ristori-ter"), ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, se hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. "zone rosse", di cui all'art. 3 del DPCM 3.11.2020, come individuate alla data del 26.11.2020 dalle apposite ordinanze del Ministro della Salute.

Alla suddetta data del 26.11.2020, sulla base delle ordinanze del Ministro della Salute del 4.11.2020, 10.11.2020, 13.11.2020, 20.11.2020 e 24.11.2020, erano individuate come:



- “zone arancioni”, le Regioni Puglia, Basilicata, Umbria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Liguria e Sicilia;
 - zone rosse”, le Regioni Valle d’Aosta, Lombardia, Piemonte, Calabria, Campania, Toscana, Abruzzo e la Provincia autonoma di Bolzano.
- Soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.12.2019.

La sospensione dei versamenti in esame si applica anche ai soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, arte o professione in data successiva al 30.11.2019, senza ulteriori condizioni.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un’unica soluzione entro il 16.3.2021;
- mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.3.2021.

6. Proroga dei termini delle definizioni agevolate

Art. 4 DL 157/2020

Spostato dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021 il termine entro cui sarà possibile provvedere al pagamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, delle rate in scadenza nel 2020 per la rottamazione dei ruoli (articoli 3 e 5, DI n. 119/2018) e per il “saldo e stralcio” degli omessi pagamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (articolo 1, comma 184 e seguenti, legge n. 145/2018).

Si ricorda che, in riferimento a tali versamenti, non trova applicazione la norma secondo cui, in caso di ritardo non superiore a cinque giorni, non si determina l’inefficacia della definizione e non sono dovuti interessi (articolo 3, comma 14-*bis*, DI n. 119/2018).

7. Proroga versamenti prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del TU di cui al RD 18 giugno 1931, n. 773

Art. 5 DL 157/2020

Entro il 18 dicembre potranno versare soltanto il 20% del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco (articolo 110, comma 6, lettere a) e b), regio decreto n. 773/1931) e del canone concessorio del quinto bimestre 2020. Il restante 80%, maggiorato degli interessi legali calcolati giorno per giorno, potrà essere corrisposto in rate mensili di pari importo: la prima con scadenza 22 gennaio 2021, le altre entro l’ultimo giorno di ciascun mese successivo, fino al 30 giugno 2021.

8. Piano cashback

Decreto 24 novembre 2020, n. 156 del Ministero dell’Economia e delle Finanze

Si tratta del il programma infrannuale di rimborso in denaro a favore degli aderenti (persone fisiche per acquisti non rientranti nell’attività professionale o imprenditoriale) che effettuano acquisti da esercenti mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici con il cosiddetto “sistema cashback”.



Il cashback riguarderà indistintamente qualsiasi tipologia di spesa pagata in modalità elettronica, escluse quelle fatte online

Esattamente come la versione “a regime”, anche il Cashbak in versione sperimentale – e attivo per il solo mese di dicembre 2020 – prevede il rimborso del 10% degli acquisti fatti con carta di credito, fino a un rimborso massimo di 150 euro. Per poter usufruire del rimborso, però, è necessario fare almeno 10 acquisti, con un tetto di 15 euro di rimborso per ogni transazione. Il rimborso spettante arriverà a febbraio, con un bonifico diretto sul conto corrente indicato in fase di iscrizione al servizio (o comunicato successivamente).

Per partecipare al programma cashback bisognerà essere maggiorenni, residenti in Italia e iscriversi sulla app “Io.it” della pubblica amministrazione o su eventuali altri sistemi messi a disposizione dagli operatori convenzionati con PagoPa, e fornire il proprio codice fiscale, gli estremi di “una o più” carte e l’Iban, in modo da permettere i rimborsi direttamente su conto corrente. Il consumatore dovrà mostrare il QrCode al negoziante al momento dell’acquisto.

9. Obbligo di “tracciabilità” per gli oneri detraibili al 19%

Novità per la comunicazione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie

Per effetto dell’art. 1 co. 679 della L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020), dall’1.1.2020, la detrazione IRPEF del 19% degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con:

- bonifico bancario o postale;
- altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Ai sensi dell’art. 1 co. 680 della L. 160/2019, l’obbligo di tracciabilità non si applica alle detrazioni del 19% spettanti in relazione alle spese sostenute per:

- l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
- prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Sono inoltre **escluse** dall’obbligo di tracciabilità di cui alla suddetta L. 160/2019 le spese sostenute in relazione ad oneri che danno diritto:

- ad una detrazione IRPEF con percentuale diversa dal 19%;
- alla deduzione dal reddito complessivo.

10. Comunicazione dei dati relativi agli altri oneri detraibili al 19%

Analogamente, con il provv. 16.10.2020 n. 329652, in relazione agli altri oneri detraibili al 19% diversi dalle spese sanitarie e veterinarie, è stato stabilito che, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, nelle comunicazioni da trasmettere all’Anagrafe Tributaria vanno indicati esclusivamente i dati relativi agli oneri sostenuti con le previste modalità tracciabili.

Rientrano quindi in questo secondo ambito, ad esempio, le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi:



- agli interessi passivi e agli oneri accessori sostenuti per mutui agrari e fondiari;
- ai premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente e per il rischio di non autosufficienza;
- alle spese per l'istruzione universitaria;
- alle spese per l'istruzione scolastica (per gli anni d'imposta 2020 e 2021, l'invio di tali dati è facoltativo, secondo quanto disposto dal DM 10.8.2020);
- alle rette per la frequenza di asili nido e per servizi infantili;
- alle spese funebri.

11. Comunicazione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie

Con il provv. 16.10.2020 n. 329676, è stato quindi stabilito che, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, i dati delle spese sanitarie e veterinarie forniti all'Agenzia delle Entrate dal Sistema Tessera Sanitaria sono esclusivamente quelli relativi alle spese sostenute con le modalità tracciabili di cui all'art. 1 co. 679 della L. 160/2019.

Il soggetto obbligato alla comunicazione dei dati degli oneri detraibili al Sistema Tessera Sanitaria o all'Anagrafe Tributaria è quindi tenuto:

- a verificare le modalità di pagamento delle spese la cui detraibilità IRPEF del 19% è subordinata all'utilizzo di strumenti tracciabili, a partire dalle spese sostenute dall'1.1.2020;
- in relazione alle spese diverse da quelle sanitarie e veterinarie, a non inserire nelle comunicazioni di dati per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate le spese sostenute con modalità di pagamento (es. contanti) che non consentono più di beneficiare della detrazione.

Cordiali saluti,

STUDIO MAGNAGHI BETTEGA